

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE,
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. N. 50/2016

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 01.02.2017

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

ART.3 Costituzione del Fondo

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

Il fondo è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione riguardino opere o lavori. Sono altresì compresi gli appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di interventi ed un capitolato di appalto. Restano sempre escluse le forniture di acquisto di beni di consumo e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART.4 - Percentuale effettiva del Fondo per le funzioni tecniche.

La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art.3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. In particolare per:

- a) importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- c) importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
- e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 5 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la

contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15 comma k) del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.

ART. 6 – Percentuale destinata alla ripartizione del Fondo

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale. E' esclusa la quota afferente l'IRAP posta a carico dell'amministrazione, che andrà inserita in distinta voce nel quadro economico del progetto. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

ART. 7 – Conferimento degli incarichi

Gli affidamenti delle attività oggetto del presente regolamento sono effettuati con provvedimento della Giunta, garantendo una opportuna rotazione del personale con i requisiti richiesti dalla norma.

Il Responsabile del Servizio, individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme.

Il rup cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

La Giunta può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Art. 8 Criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi

La ripartizione del fondo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

| Attività | % da liquidare |
|---|-----------------------|
| 1. Responsabilità unica del procedimento | 30% |
| 2. Programmazione della spesa per investimenti | 15% |
| 3. Verifica preventiva dei progetti di lavori | 15% |
| 4. Predisposizione delle procedure di bando | 5% |
| 5. Controllo delle procedure di bando | 10% |
| 6. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione | 20% |
| 7. Collaudo tecnici-amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione | 5% |

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 7) deve essere pari a 100.

La ripartizione del fondo è operata dal responsabile del servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai

dipendenti interessati, costituiscono economie. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabella soprastante, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Nel caso si verifichi un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 9 Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il mancato rispetto dei tempi previsti non giustificato da comprovati motivi d'ufficio comporterà le seguenti penali:

| Incrementi di tempo | |
|---|-------|
| Fino a 1/20 del tempo previsto | 0% |
| Da 1/20 e fino a 1/4 del tempo previsto | - 15% |
| Da 1/4 e fino a 1/2 del tempo previsto | - 30% |
| Oltre 1/2 del tempo previsto | - 50% |
| | |

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo. Tale importo costituisce economia di spesa. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 10 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione attraverso apposita relazione redatta dai soggetti che hanno svolto le attività. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente per la fase programmatica solo dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto (alla stipula del contratto di appalto) e per la fase

esecutiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In sede di liquidazione sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c.12 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali. *“ Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”*

Art. 11 Percentuale del fondo per l'innovazione

Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per le incentivazione tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.

Art. 13 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016.